COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

45.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 APRILE 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FURIA**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

PRESIDENTE 763

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (760) 763

PRESIDENTE . 763, 764, 765, 767, 768, 769, 770, 771 773, 774, 776, 777, 778, 779, 780, 781

FERRARI MARTE 766, 770, 772, 773 776, 777, 779, 781

FRASNELLI 775, 776, 777

GIANNI 766

ICHINO 765, 770, 781

LOMBARDO 773, 776, 777

MAROLI, *Relatore f.f.* 765, 767, 768, 769, 770, 772 773, 774, 776, 777, 779, 780, 781

NAPOLETANO 766

OLCESE 766

PICCINELLI 770, 772, 776

SOSPIRI 764, 767, 769

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 767, 768, 769 770, 772, 773, 774, 776, 777, 779, 780, 781

ZOPPETTI . . 768, 769, 770, 772, 773, 777, 780

La seduta comincia alle 10,50.

RAMELLA, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, comunico che il deputato Leone è sostituito dal deputato Mora.

Seguito della discussione del disegno di legge: Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (760).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di

legge: « Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro ».

Innanzitutto desidero chiedere scusa ai membri della Commissione per il ritardo con cui è cominciata questa seduta, dovuto alla necessità di sostituire, per oggi, il relatore Bonalumi, forzatamente assente, ed alla necessità di procedere alla fotocopiatura ed alla distribuzione degli emendamenti al titolo VI del disegno di legge.

SOSPIRI. Intendo protestare formalmente non tanto per il ritardo che lei, signor presidente, ha così giustificato, quanto per il modo in cui si è proceduto alla convocazione della Commissione per questa seduta. Ieri sera, infatti, ho lasciato Palazzo Montecitorio dopo le ore 20, ma fino a quell'ora né all'albo né in casella postale ho trovato alcun avviso di convocazione: tanto è vero che non pochi colleghi sono presenti qui, stamattina, per caso o, quanto meno, hanno appreso soltanto stamattina la notizia della convocazione della Commissione.

Ora, mi chiedo (e chiedo anche a lei, signor presidente) se, trattandosi di una seduta in sede legislativa, questo modo di procedere sia consentito dal regolamento, non essendovi stato, tra l'altro, neppure un incontro tra i capigruppo e neppure una riunione dell'ufficio di presidenza.

PRESIDENTE. Onorevole Sospiri, lei sa che la Commissione era stata convocata per ieri sera, alle ore 18, ma poi è stata necessariamente sconvocata per la concomitanza dei lavori dell'Assemblea. Pertanto, data la situazione che si era determinata, è stata assunta dalla presidenza la decisione di posticipare la seduta a questa mattina, alle ore 10.

È vero quanto lei ha detto, cioè che vi è stato un ritardo nella consegna degli avvisi di convocazione ai membri della Commissione, ma è altresì vero che ieri sera, alle ore 19, era stato convocato il comitato dei nove, con la presenza di rappresentanti di tutti i gruppi (per il gruppo del MSI-destra nazionale era presente l'onorevole Abbatangelo), i quali hanno concordato di spostare a stamattina la seduta. In questo senso si è ritenuto di poter procedere questa mattina al regolare svolgimento della seduta, che è appena cominciata.

Mi rendo conto di come talune regole ben note (le quali, però, non si sono potute osservare) pongano i commissari in condizioni senza dubbio più favorevoli. D'altra parte, bisogna tener presente che, dal momento che la Camera è aperta, non è necessario osservare rigorosamente certi tempi, come avviene, invece, a Camera chiusa.

Comunque, onorevole Sospiri, prendo atto di alcune delle considerazioni da lei svolte.

SOSPIRI. Sono soddisfatto dei suoi chiarimenti, signor presidente. Ritengo tuttavia che la Commissione non possa essere convocata dalla notte alla mattina successiva.

Comunque, invito la presidenza a fare in modo che, per il futuro, episodi di questo genere non abbiano a ripetersi.

PRESIDENTE. La presidenza terrà nel dovuto conto le sue osservazioni.

A questo punto, devo giustificare la assenza del relatore Bonalumi, il quale è sostituito, per questa seduta, dall'onorevole Maroli.

L'orientamento che si è determinato è quello di procedere, questa mattina, all'esame del titolo VI e dell'articolo 41.

Avverto inoltre che sono stati ritirati tutti gli articoli aggiuntivi ed i subemendamenti in precedenza presentati al titolo VI.

Comunico altresì che è giunta notizia della risposta della Presidenza della Camera circa il modo di procedere nelle votazioni in linea di principio che ci sono state richieste, per il titolo VI, dalla Commissione affari costituzionali ed alle quali, pertanto, la Commissione può ora procedere.

Come i colleghi ricordano, era stato costituito un Comitato informale, che si è poi riunito per esaminare quali possibilità vi fossero di pervenire, per quanto

riguarda il titolo VI, alla formulazione di un testo unificato.

I risultati del lavoro di tale comitato informale sono, in parte, contenuti nel piccolo fascicolo di articoli aggiuntivi che è stato distribuito.

Aggiungo, a proposito delle votazioni in linea di principio, che quando la Commissione affari costituzionali avrà esaminato il testo che ci accingiamo a votare potremo, se essa ci porrà determinate condizioni, procedere ad ulteriori modifiche; altrimenti, ciò non sarà necessario. Pertanto, le votazioni in linea di principio che stiamo per svolgere avranno un valore di indirizzo, che servirà a chiarire quali siano gli orientamenti della Commissione di merito.

SOSPIRI. Vorrei un chiarimento, signor presidente. Sulle votazioni di principio esiste una circolare esplicativa della Presidenza della Camera: vi è chiarito se per procedere a quelle votazioni debbano essere d'accordo tutti i gruppi presenti in Commissione ?

PRESIDENTE. Questo punto noi non lo avevamo neanche sollevato.

SOSPIRI. Era dato per scontato.

PRESIDENTE. Esattamente.

MAROLI, *Relatore f.f.* Per quanto riguarda l'articolo 41 del titolo V, concernente la regolamentazione della procedura dei licenziamenti collettivi, riproponiamo lo stralcio di questa normativa del provvedimento n. 760 in base alle motivazioni che ho già avuto modo di illustrare nella precedente seduta. Considerate la complessità della materia, le preoccupazioni di natura costituzionale e finanziaria che essa determina in noi e le complicazioni che ne possono derivare per l'estensione, anche al campo dei licenziamenti collettivi, delle procedure di mobilità, noi ci permettiamo di avanzare questa proposta ed invitiamo il Governo a porre mano ad un provvedimento *ad hoc* sui licenziamenti collettivi tendente a recepire le direttive CEE.

ICHINO. In una precedente seduta il gruppo comunista si era opposto allo stralcio del titolo V del disegno di legge, ritenendo opportuno e necessario che la lacuna legislativa oggi esistente in materia di licenziamenti collettivi venisse colmata sia in ottemperanza ad un obbligo che su di noi incombe sul piano comunitario, sia per l'obiettiva esigenza che lo ordinamento non resti indifferente per quanto riguarda questa materia.

Rafforzava questa nostra opposizione allo stralcio del titolo V la disponibilità della maggioranza – manifestata allora e che credo non sia venuta meno nel frattempo – nei confronti di una disciplina che confermasse il principio già espresso sostanzialmente dall'articolo 21, in base al quale le procedure di mobilità debbono essere esperite prima che si arrivi al licenziamento collettivo, qualora siano, ovviamente, esperibili, in modo utile e qualora il CIPI non rifiuti la concessione della cassa integrazione.

Ma nel corso della stesura del testo sono sorte divergenze che non sembra possano essere rapidamente superate e quindi, al fine di evitare che esse comportino un ulteriore ritardo nell'*iter* del disegno di legge, che tuttora riteniamo urgente, pur riconfermando la nostra posizione circa l'esigenza che si pervenga all'emanazione di una disciplina esplicita, e ritenendo che il principio cui accennavo sia sufficientemente espresso nel titolo III del provvedimento, dichiariamo di non opporci allo stralcio del titolo V. Ci asterremo, pertanto, dalla votazione su questo punto, prendendo atto, nel contempo, dell'impegno assunto dal relatore – immagino a nome della maggioranza – di procedere alla presentazione di un progetto di legge che, in ogni caso, confermi il principio secondo cui, come ho già detto, il licenziamento collettivo segua l'espletamento delle procedure di mobilità, ove queste siano utilmente esperibili.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Gianni, vorrei precisare che da un punto di vista formale non possiamo parlare di « stralcio » (è possibile

infatti ricorrere a questa terminologia solo sotto il profilo politico), bensì di soppressione dell'articolo 41 nel titolo V del testo in esame.

GIANNI. Confermo le preoccupazioni espresse in altra seduta circa la soppressione di una parte rilevante del provvedimento, quale quella concernente i licenziamenti collettivi; debbo però onestamente prendere atto che i tentativi di trovare un punto di accordo tra le forze politiche presenti in Commissione su un testo che fosse in qualche modo soddisfacente per tutti (o quanto meno non eccessivamente insoddisfacente) sono falliti. Evidentemente, il passaggio ad una tesi o all'altra determinerebbe un blocco nell'*iter* del disegno di legge; comprendo quindi, una volta tanto, le motivazioni per le quali il relatore avanza nuovamente, in questa Commissione, la proposta di soppressione di questa disciplina. Tuttavia, le perplessità che io nutrivo nel merito permangono, pur in presenza di questo elemento: conseguentemente, mi asterrò dalla votazione della proposta presentata dall'onorevole Maroli.

FERRARI MARTE. Il gruppo socialista aveva già espresso parere contrario alla soppressione della norma in questione, né credo si possa affermare – come ha fatto poc'anzi il collega Ichino – che il relatore abbia riportato in questa sede il parere della maggioranza: l'onorevole Maroli ha espresso la propria diversa opinione in merito, il che non implica ovviamente alcuna modificazione del quadro politico.

Detto questo, noi riteniamo che fosse possibile trovare, proprio sulla materia dei licenziamenti collettivi, una risposta (anche se non soddisfacente) ai problemi aperti oggi dalla contrattazione o a quelli, più complessivi, delle piccole e medie aziende. Tale risposta, certamente, sarebbe potuta scaturire dal dibattito impegnato che si è svolto in questa sede e dai confronti che hanno avuto luogo con le forze sindacali: essa avrebbe potuto rappresentare, pertanto, un elemento senza dubbio molto puntuale rispetto alla situazione amministrativa, sindacale e legislativa che abbiamo di fronte.

Riteniamo quindi che non si debba procedere nella direzione indicata dal relatore e, conseguentemente, ribadiamo il nostro parere contrario alla proposta che egli ha poc'anzi formulato.

NAPOLETANO. Non posso che riconfermare l'opinione contraria alla soppressione della disciplina relativa ai licenziamenti collettivi non solo per la responsabilità che ci assumiamo verso la Comunità economica europea, rendendoci inadempienti nei confronti di una precisa direttiva comunitaria, ma anche perché, stralciando la norma in questione, andremmo ad emanare una legge concernente il mercato del lavoro la quale, appunto perché priva della parte principale, risulterebbe monca.

Devo, però, prendere atto di un orientamento che si è manifestato in maniera tacita in questa Commissione, l'orientamento per cui anche nella futura legge che regolerà i licenziamenti dovrà essere ben chiaro che il licenziamento collettivo deve essere l'*ultima ratio*, cui fare ricorso per andare incontro alle esigenze aziendali, e che non vi si faccia ricorso prima di aver esperito le procedure di mobilità.

Ritengo sia necessario riconoscere valido un tale orientamento, altrimenti potremmo correre il rischio di concedere alternative tra la procedura di mobilità e quelle di licenziamento, per cui in futuro gli imprenditori si troveranno nella condizione di vedere la strada del licenziamento collettivo come la migliore.

Esprimo, quindi, la mia contrarietà alla soppressione di una normativa sulla quale si è molto discusso e che rappresenta per la Commissione un momento importante della sua funzione legislativa.

OLCESE. Le ragioni che ci costringono ad accettare la soppressione del titolo V sono state esposte con molta chiarezza dall'onorevole Gianni; esse consistono cioè nella possibilità di trovare una qualunque forma di accordo e di approvare un testo per il quale vi è molta attesa nel paese. Convengo anch'io che una normativa di

questa natura, mutilata di un capitolo così importante come quello sui licenziamenti collettivi, sia monca; posso solo augurarmi che nei prossimi mesi si manifesti la volontà politica di affrontare e risolvere tale importante questione, tenendo anche conto che mese dopo mese la situazione generale si modifica, e non certo in modo favorevole alle aspettative della gente.

SOSPIRI. Mi dichiaro fermamente contrario alla soppressione del titolo V, riguardante i licenziamenti collettivi, per i motivi già esposti da colleghi di altri gruppi. Vorrei, inoltre, far rilevare che il disegno di legge n. 760 aveva il compito di regolamentare tutta la materia del lavoro, rinnovandola e migliorandola; invece, sta procedendo « per tratteggi », tra votazioni di principio, articoli accantonati e stralci. Tutto ciò dimostra la completa incapacità di legiferare in una materia tanto delicata ed evidenzia, ancora una volta, lo « scollamento » esistente all'interno dell'attuale maggioranza.

MAROLI, *Relatore f.f.* Voglio chiarire che la richiesta di soppressione del titolo V non sta a significare che il gruppo della democrazia cristiana sia contrario al recepimento della normativa CEE in materia di licenziamenti collettivi, né che consideri la situazione italiana talmente particolare da non poter recepire tale normativa. A noi sembra solo che si debba tenere in attenta considerazione il particolare momento economico che sta attraversando il nostro paese e, ancora di più, gli accordi recenti tra le organizzazioni sindacali, il Governo e le parti sociali proprio riguardo ai licenziamenti collettivi e alle procedure di mobilità.

Pertanto, in base a tali considerazioni ci sembra opportuna una maggiore riflessione su tale materia prima di procedere alla sua approvazione. Siamo convinti che attraverso un provvedimento *ad hoc* riusciremo a contemperare le varie esigenze, cui prima ho fatto cenno...

SOSPIRI. Non avete la maggioranza per farlo!

MAROLI, *Relatore f.f.* ...certi di poter approvare una norma che sia la più equilibrata possibile.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Credo di dover solo confermare quanto ho già detto in precedenza, quando cioè fu appena ventilata l'ipotesi della soppressione del titolo V. Allora dissi che se una tale ipotesi avesse raccolto il consenso della Commissione, il che mi sembra stia avvenendo, il Governo si sarebbe impegnato ad avviare, nel più breve tempo possibile, consultazioni con le forze sociali e politiche al fine di giungere alla stesura di un disegno di legge in tale materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 41, di cui l'onorevole Maroli ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 41 s'intende, pertanto, soppresso e si intendono decaduti i relativi emendamenti.

Passiamo all'esame del titolo VI nel nuovo testo presentato dal relatore. Se non vi sono obiezioni, resta inteso che procederemo a votazioni di articoli aggiuntivi e subemendamenti in linea di principio, ai soli fini della trasmissione dei medesimi alle Commissioni I e V; una volta espressi tali pareri, le votazioni dovranno ovviamente essere ripetute.

(*Così rimane stabilito*).

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

TITOLO VI

NORME ORGANIZZATIVE E FINANZIARIE

ART. 41-*sexies*.

(*Programma di interventi straordinari per l'acquisizione di beni immobili*).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a destinare annualmente una quota delle somme di cui

al successivo articolo 41-*decies* per l'attuazione, nel quinquennio 1981-85, di un programma straordinario di acquisti e costruzione di immobili al fine di dotare di sedi idonee e funzionali gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione del lavoro e gli occorrenti servizi sociali nonché le strutture didattiche centrali e periferiche.

Il programma di cui al comma precedente, predisposto su base regionale, è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le variazioni del programma devono essere adottate con le stesse modalità.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede alla rilevazione del patrimonio immobiliare e del suo stato di conservazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta una relazione con i dati relativi al censimento effettuato in base al precedente comma alla Commissione centrale per l'impiego.

Tale relazione, aggiornata annualmente e comprensiva degli interventi realizzati a norma del successivo articolo 43 della presente legge, viene riportata in allegato alla tabella del bilancio annuale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per il periodo 1981-83 si applicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le disposizioni di cui agli articoli 8, sesto comma e successivi, e 14, secondo comma, della legge 28 aprile 1980, n. 146, relativamente alle somme disponibili annualmente ai sensi dell'articolo 41-*decies* della presente legge.

MAROLI, *Relatore f.f.* La discussione svoltasi nella precedente seduta si è conclusa con l'impegno di un incontro informale del Comitato ristretto per vedere di puntualizzare tutte le osservazioni emerse dal dibattito, e in modo particolare quelle dell'onorevole Zoppetti. Il Comitato ristretto si è riunito ed ha sostanzialmente recepito una serie di osservazioni avanzate da varie parti politiche per cui il relatore Bonalumi ha deciso di ritirare gli emendamenti già presentati formulandone uno che rispecchia, in via di massima, l'accordo raggiunto tra i gruppi che hanno partecipato a quella riunione; è questo il nuovo testo che ora sottopongo alla Commissione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zoppetti, Ichino e Francese hanno presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo Bonalumi 41-*sexies*:

Al secondo comma, dopo le parole: « la previdenza sociale », *sostituire le parole*: « sentita la », *con le parole*: « in aderenza al parere della ».

ZOPPETTI. Dal momento che l'onorevole Maroli ha voluto soffermarsi sul lavoro svolto dal Comitato ristretto in via informale, dicendo che è stata raggiunta un'intesa sul titolo VI, credo sia il caso di specificare che tale intesa è stata raggiunta sulla formulazione del testo e non sul contenuto; infatti, mentre su tali punti c'è stata possibilità di intesa, su altri l'accordo non è stato raggiunto ed io credo che la Commissione possa ulteriormente lavorare per migliorare questo articolato, dal momento che esso coinvolge problemi di notevole rilevanza e degni di maggiore approfondimento.

Per quanto riguarda il subemendamento da noi presentato al secondo comma, va detto semplicemente che esso tende a rafforzare il valore del parere della Commissione centrale per l'impiego; l'articolo prevede che il Ministero del lavoro predisponga un programma straordinario di acquisti e di costruzioni; tale programma, a nostro avviso, dovrebbe avere un parere più confacente da parte della Commissione centrale per l'impiego.

MAROLI, *Relatore f.f.* Il parere del relatore è contrario al subemendamento Zoppetti.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il parere del Governo è contrario e deside-

rerei illustrarne il motivo. La Commissione centrale per l'impiego esprime un parere che è obbligatorio ma non vincolante su tutta una serie di materie e devo fare rilevare all'onorevole Zoppetti che essa viene convocata a volte anche in casi in cui non ce ne sarebbe bisogno a termini di legge, come ad esempio si è verificato nel caso di un decreto ministeriale per le zone terremotate; inoltre, il parere da essa espresso, pur non essendo vincolante, torno a ripeterlo, proprio per la autorevolezza della Commissione non è stato mai disatteso.

Ora non mi sembra né possibile né necessario, per questa espressa materia, rendere giuridicamente vincolante un parere che già lo è di fatto.

SOSPIRI. Desidero esprimere il voto contrario del mio gruppo all'emendamento Zoppetti al secondo comma dell'articolo 21-*sexies*, in quanto il significato originario della norma verrebbe con esso sostanzialmente modificato. Infatti, mentre il testo originario prevede la facoltà da parte della Commissione centrale per l'impiego di essere ascoltata nel caso della stesura di un piano straordinario di acquisti e costruzioni, l'emendamento Zoppetti tende ad introdurre un parere vincolante che non sempre è possibile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Zoppetti al secondo comma dell'articolo aggiuntivo 41-*sexies*.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Zoppetti, Ichino e Francese hanno presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo Bonalumi 41-*sexies*:

Al quinto comma, dopo le parole: « al precedente comma », *aggiungere le parole*: « nonché degli importi relativi agli interventi realizzati ».

ZOPPETTI. Riteniamo che la relazione presentata dal ministro del lavoro alla Commissione centrale per l'impiego, ed anche al Parlamento, debba essere la più completa e precisa possibile, e per questo motivo chiediamo che essa comprenda anche tutti i dati relativi agli interventi realizzati nel corso del tempo.

MAROLI, *Relatore f.f.* Io credo che lo attuale testo dell'articolo 41-*sexies* sia già sufficientemente chiaro, perché il sesto comma prevede sostanzialmente che tutti i dati vengano presentati ed allegati alla tabella annuale di bilancio. Tuttavia, siccome lo considero una specificazione formale, esprimo parere favorevole a questo subemendamento Zoppetti al quinto comma.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il quinto comma stabilisce che il ministro del lavoro deve presentare una relazione con i dati relativi al censimento, mentre l'emendamento Zoppetti parla di importi relativi agli interventi realizzati; io non vedo un nesso preciso tra le due cose e credo che, più opportunamente, l'emendamento Zoppetti dovrebbe fare riferimento al sesto comma, magari introducendo le parole « e dei relativi importi » dopo le parole « interventi realizzati a norma del successivo articolo 43 della presente legge ».

ZOPPETTI. Sono d'accordo e trasformo il mio subemendamento come segue:

Al sesto comma aggiungere dopo le parole: « presente legge » *le seguenti*: « nonché degli importi relativi ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Zoppetti, Ichino e Francese hanno presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo Bonalumi 41-*sexies*:

Sopprimere l'ultimo comma.

ZOPPETTI. Ricordo che nei nostri precedenti lavori abbiamo soppresso un articolo che prevedeva l'istituzione di una sezione distaccata del provveditorato al-

l'interno del ministero. Di quell'articolo, però, è stata mantenuta una norma contenuta in quest'ultimo comma dell'articolo 41-*sexies* proposto dal relatore; noi riteniamo che anche questa norma vada soppressa e che la materia cui essa si riferisce debba essere trattata in una normativa più generale.

MAROLI, *Relatore f.f.* Esprimo parere contrario.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario alla proposta del gruppo comunista. Vorrei innanzitutto attirare l'attenzione dell'onorevole Zoppetti sul fatto che la deroga alla normativa generale sulla contabilità dello Stato ha carattere straordinario, è, cioè, relativa al solo periodo 1981-83. Desidero, inoltre, sottolineare con grande forza l'esigenza di eliminare qualcuno degli impedimenti che impediscono il funzionamento corretto, ad un livello minimo di decenza, del ministero. Basti pensare che mi trovo quotidianamente nella difficoltà di reperire carta per scrivere e che non ricevo la rassegna stampa per un problema di fotocopie che non possono essere fatte nei tempi dovuti.

Mi rendo conto, per altro, che qui si introduce un discorso assai più generale, ed in tal senso non posso dare torto all'onorevole Zoppetti; tuttavia, è innegabile che intensificare i controlli e le procedure burocratiche non giova allo snellimento di una situazione che presenta ormai caratteri patologici.

FERRARI MARTE. Esprimo parere favorevole al mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo 41-*sexies* per le motivazioni testé espresse dall'onorevole sottosegretario.

PICCINELLI. Anch'io mi dichiaro favorevole al mantenimento di quest'ultimo comma per le ragioni richiamate dal sottosegretario. Non è pensabile che il Ministero del lavoro manchi ancora oggi delle strutture e delle attrezzature, anche quelle elementari, indispensabili per svolgere una adeguata azione nel settore di propria competenza.

ZOPPETTI. Vorrei soltanto sottolineare che l'ultimo comma, di cui noi comunisti chiediamo la soppressione, introduce una deroga alla legge precedente, ma si riferisce esclusivamente all'articolo 46 della presente legge, il che significa che si vuole acquisire l'autonomia finanziaria non in relazione alle questioni poste dall'onorevole sottosegretario, ma solo per spendere – consentitemi di usare questa espressione – i finanziamenti previsti dall'articolo 46. Né si può tener conto delle osservazioni formulate dall'onorevole Piccinelli il quale, essendo stato sottosegretario, avrebbe avuto la possibilità di predisporre strumenti atti ad evitare che il Ministero del lavoro si trovasse poi in tale situazione di difficoltà.

Desidero, inoltre, far presente che quest'ultimo comma si riferisce all'articolo 46 che, però, non è ancora stato approvato; mi chiedo se riferimenti di tal genere siano possibili.

ICHINO. L'articolo 46, nel suo testo base, è attualmente una norma transitoria, senza precisi riferimenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Zoppetti ed altri, soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo Bonalumi 41-*sexies*.

(*È respinto*).

FERRARI MARTE. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Bonalumi 41-*sexies*.

ZOPPETTI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo aggiuntivo, che pure, così come si era venuto strutturando, rispetto all'iniziale proposta del relatore, raccoglieva talune osservazioni contenute nel nostro emendamento (ricordo anche che su questa materia c'è un preciso impegno del Governo), tenendo pure conto del fatto che non è stato approvato il nostro emendamento all'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo Bonalumi 41-*sexies*.

(*È approvato*).

L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 41-*septies*.

(*Localizzazione, costruzione di beni immobili e loro manutenzione straordinaria*).

Alla localizzazione degli insediamenti necessari per l'attuazione del programma di cui al precedente articolo 42 provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La costruzione degli immobili può essere affidata, anche in deroga alle norme vigenti, in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta per i primi tre anni del previsto programma di cui al precedente articolo 42.

Non si applica la disciplina prevista dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, anche quando la esecuzione delle opere venga affidata in concessione di sola costruzione.

Devono essere utilizzate, ove possibile, aree di proprietà statale o, in mancanza, acquisite mediante espropriazione per pubblica utilità ovvero a mezzo di permuta o di compravendita. Ai fini della permuta si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, anche nei casi in cui le aree offerte in permuta allo Stato siano di maggior valore.

L'approvazione del progetto delle opere, di cui ai commi precedenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori relativi sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di ammodernamento e ristrutturazione degli edifici demaniali destinati o da destinare a sede degli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le sedi degli uffici centrali e di quelli periferici dell'ENPI e dell'ANCC non utilizzate dall'INPS in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni sono destinate al soddisfacimento delle esigenze degli uffici regionali e provinciali del lavoro e delle sezioni circoscrizionali di cui al decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Alla manutenzione straordinaria degli edifici adibiti a sedi dei propri uffici centrali e periferici e dei relativi servizi sociali e a sedi delle strutture didattiche centrali e periferiche provvede il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'onere di spesa relativo viene iscritto su apposito capitolo istituito nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può delegare ai titolari degli uffici provinciali la facoltà di assumere impegni sul sopraindicato capitolo di bilancio.

Nei primi tre anni di applicazione della presente legge la locazione degli immobili da destinare a sedi di uffici centrali e periferici e dei relativi servizi sociali potranno essere effettuate anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

Gli onorevoli Zoppetti, Ichino e Francese hanno presentato il seguente subemendamento:

Sostituire il secondo comma dell'articolo aggiuntivo Bonalumi 41-septies *con il seguente*:

« La costruzione degli immobili può essere affidata, fermo restando il rispetto delle norme di edilizia e delle disposizioni degli strumenti urbanistici, in concessione a società con prevalente partecipazione

statale, anche indiretta, per i primi due anni del previsto programma di cui all'articolo 42 ».

ZOPPETTI. Ricordo che, se non erro, in sede di Comitato ristretto, anche questo subemendamento è stato accolto, salvo il riferimento ai primi due anni del programma di cui all'articolo 42, per il quale si presentano delle difficoltà. Ma ora insistiamo su questa nostra richiesta, tenendo anche conto del fatto che ormai, grazie anche alle nostre osservazioni, il programma di costruzione dovrebbe essere realizzato nella forma descritta solo per i primi tre anni, ed insistiamo perché si giunga ad una diversa formulazione, che garantisca l'utilizzo degli strumenti e delle norme vigenti nel settore urbanistico. Ciò dico anche con riferimento ad un emendamento che successivamente presenteremo, tendente a portare da tre a due il periodo di applicazione del provvedimento in esame.

MAROLI, *Relatore f.f.* Sono contrario a questo emendamento Zoppetti ed altri: infatti è chiaro che le norme urbanistiche vanno in ogni caso rispettate; la deroga di cui si parla nell'articolo aggiuntivo, al secondo comma, si riferisce alla possibilità di dare in concessione la costruzione degli immobili a delle società a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per i primi tre anni del programma di cui si è già detto.

Devo precisare che tale procedura è già in atto presso altri ministeri (come quello delle poste e delle telecomunicazioni), per l'accelerazione dei piani di ricostruzione.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo anch'io parere contrario a quest'emendamento. Tuttavia, poiché la dizione del secondo comma dell'articolo aggiuntivo 41-*septies* potrebbe far pensare che la deroga è alle norme urbanistiche vigenti, si potrebbe introdurre un inciso che chiarisca il concetto.

MAROLI, *Relatore f.f.* D'accordo, posso fare mia questa proposta, e presentare un subemendamento.

PRESIDENTE. Il relatore f.f., onorevole Maroli, ha presentato il seguente subemendamento:

Al secondo comma dell'articolo aggiuntivo Bonalumi 41-septies, *dopo le parole*:

« anche in deroga alle norme vigenti », *inserire le altre*: « fermo restando il rispetto delle norme di legge e delle disposizioni relative, riguardanti l'edilizia direzionale e gli strumenti urbanistici ».

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo esprime parere favorevole a tale subemendamento.

PICCINELLI. Desidero rendere chiaro che la dizione proposta dall'onorevole Zoppetti ci sembra insufficiente, sotto un certo aspetto, e vaga sotto un certo altro aspetto. Quali sono, infatti, le norme in materia di edilizia ? Ci sembra, pertanto, più logico fare riferimento sia alle norme di legge sia alle disposizioni ed ai provvedimenti adottati dalle varie amministrazioni civiche e precisare che esse devono essere quelle relative alle costruzioni di edilizia pubblica. Per questo motivo abbiamo proposto la dizione « edilizia direzionale ».

FERRARI MARTE. Ritengo che il problema fondamentale sia quello relativo al modo di procedere all'affidamento, all'appalto ed alla costruzione delle case, non quello di carattere urbanistico, territoriale: tanto è vero che il secondo comma dell'articolo aggiuntivo presentato dal relatore recita: « La costruzione degli immobili può essere affidata, anche in deroga alle norme vigenti, in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta per i primi tre anni del previsto programma di cui al precedente articolo 42 ».

Ritengo, pertanto, che debba essere proposto un modo diverso, ma non colle-

gato alle norme vigenti oggi bensì collegato ad un problema di concessione di appalti, in affidamento diretto o indiretto.

Inoltre, non bisognerebbe fare riferimento alle leggi bensì alle norme od alle disposizioni dei singoli comuni, per la predisposizione dei piani urbanistici.

PRESIDENTE. La prego di formalizzare il suo subemendamento.

MAROLI, *Relatore f.f.* Se l'onorevole Marte Ferrari presentasse formalmente tale subemendamento valuterei l'opportunità di ritirare la formulazione da me proposta.

PRESIDENTE. Deve intendersi ormai ritirato il subemendamento Zoppetti, poiché il relatore sta stendendo una formulazione che dovrebbe accogliere il contenuto di tutte le altre proposte.

L'onorevole Marte Ferrari ha presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere al secondo comma dopo le parole: « articolo 42 », *le seguenti*: « la costruzione degli immobili deve avvenire nel rispetto dei piani regolatori del comune e delle disposizioni previste dagli strumenti urbanistici ».

MAROLI, *Relatore f.f.* Forse la dizione usata dal collega Marte Ferrari è migliore di quella usata da me; pertanto ritiro il mio subemendamento ed esprimo parere favorevole a quello del collega.

LOMBARDO. A me sembra che il subemendamento formulato dal collega Marte Ferrari sia stato presentato in risposta a quello presentato dal gruppo democristiano. Io non credo che per evitare l'approvazione di un emendamento sia necessario presentarne un altro, il quale, per di più, nella logica del provvedimento e dello stesso articolo cui si riferisce, non ha alcuna funzione. Debbo ricordare che anche per quanto riguarda gli edifici pubblici è necessaria la licenza edilizia che non può essere sostituita da una concessione amministrativa.

FERRARI MARTE. Non insisto sul mio subemendamento perché le argomentazioni del collega mi hanno convinto della sua inutilità.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zoppetti, Ichino e Francese hanno presentato il seguente subemendamento:

Sopprimere il terzo comma.

MAROLI, *Relatore f.f.* Esprimo parere contrario.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Zoppetti, Francese e Ichino hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo rigo del quarto comma, dopo le parole: « pubblica utilità », *aggiungere le parole*: « anche ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ».

ZOPPETTI. Noi riteniamo che anche le disposizioni previste dalla legge n. 1 del 3 gennaio 1978 debbano essere tenute in considerazione in questa parte dell'articolo. Voglio solo ricordare che in seno al gruppo informale di lavoro era stata manifestata un'adesione di massima a questo subemendamento.

MAROLI, *Relatore f.f.* A me sembra che il subemendamento sia superfluo rispetto a quanto viene specificato nel comma successivo e cioè che l'abrogazione del progetto di cui ai commi precedenti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e, quindi, segue il disposto della legge citata. Esprimo pertanto parere contrario.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Zoppetti, Ichino e Francese hanno presentato il seguente subemendamento:

All'ultimo comma, primo rigo, sostituire la parola: « tre », *con l'altra*: « due ».

MAROLI, *Relatore f.f.* Anche su questo subemendamento esprimo parere contrario.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* A nome del Governo, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Frasnelli e Raffaelli hanno presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Nelle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili per quanto non in contrasto con le norme di attuazione degli articoli 8, 9 e 16 dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica di opere pubbliche ».

MAROLI, *Relatore f.f.* Il parere del relatore è favorevole.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, il subemendamento Frasnelli all'articolo aggiuntivo Bonalumi 41-*septies*.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo Bonalumi 41-*septies* nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Come stabilito, tale articolo aggiuntivo sarà trasmesso alle Commissioni I e V per l'espressione del prescritto parere.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 41-*octies*.

(*Dotazione organica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale*).

Ai fini di rendere attuabile la politica attiva del lavoro e funzionalmente operante il sistema di automazione dei servizi statali di collocamento e le segreterie tecniche delle commissioni centrali e regionali per l'impiego, i giovani assunti ai sensi degli articoli 26 e 26-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni in attuazione dei progetti specifici « Servizi statali di collocamento » e « Ispezione del lavoro » del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché i dipendenti di ruolo di cui all'articolo 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, i quali hanno superato o superino le prove di idoneità, sono collocati, secondo l'ordine della graduatoria approvata a seguito di dette prove, in soprannumero nei ruoli rispettivamente degli Uffici del lavoro e dell'Ispettorato del lavoro.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le particolari e straordinarie esigenze connesse con l'applicazione della presente legge è inoltre autorizzato, di concerto con il Ministero del tesoro, a integrare, nell'arco di cinque anni a decorrere dal 1981, con il vincolo che il 50 per cento dei posti così determinati deve essere coperto entro i primi due anni di applicazione della presente legge, le dotazioni organiche dei ruoli del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di 7.700 unità, di cui n. 2.200 sono assegnati alla settima qualifica fun-

zionale, 2.200 alla sesta qualifica funzionale, di cui 300 assistenti sociali, 2.000 alla quarta qualifica funzionale e 1.300 alla seconda qualifica funzionale, 300 operai, nonché quelle dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro di 2.100 unità, di cui 500 sono assegnati alla settima qualifica funzionale, 400 alla sesta qualifica funzionale, 900 alla quarta qualifica funzionale, 300 alla seconda qualifica funzionale.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è competente a bandire e ad espletare i detti concorsi ed è autorizzato a provvedere alla copertura dei posti disponibili di cui al presente articolo mediante le procedure accelerate di concorso fissate dal successivo articolo 45, nonché attraverso concorsi speciali anche per soli titoli, riservati agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere immediatamente inferiori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, così come previsto dall'articolo 13 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non si applicano per il quinquennio 1981-85 gli articoli 26-*quinquies*, 26-*sexies* e 26-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Le prove di esame relative ai concorsi per le qualifiche di cui ai commi precedenti del presente articolo sono fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad emanare uno o più decreti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, per la individuazione dei titoli di studi, anche di contenuto scientifico-tecnico, che consentano la istituzione dei ruoli tecnici per la realizzazione del piano di automazione generale dei servizi statali dell'impiego e da destinare ai centri di elaborazione automatica dei dati necessari al perseguimento dei fini di cui al precedente articolo 5 ed alla diffusione delle informazioni sul mercato del lavoro sull'intero territorio nazionale.

Tali decreti sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla dotazione dei suindicati ruoli tecnici si provvede riservando il 20 per cento dei posti di cui al comma secondo del presente articolo, assegnati ai ruoli delle soppresse carriere di concetto ed esecutiva.

Le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1980, n. 426, si applicano fino al 31 dicembre 1983 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'onorevole Frasnelli ha presentato il seguente subemendamento:

Alla fine dell'articolo 41-octies *aggiungere il seguente comma*:

« Le norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige per l'attuazione degli articoli 89, 99 e 100 dello statuto di autonomia, concernenti la parificazione della lingua tedesca a quella italiana e la proporzionale etnica nel pubblico impiego, prevalgono sulle disposizioni delle leggi statali di organizzazione del personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici cui fa riferimento l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1976, n. 752 ».

FRASNELLI. Le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni nella provincia di Bolzano sono regolamentate dagli articoli 89, 99 e 100 dello statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige e dalle norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976: qualsiasi provvedimento in materia di regolamentazione del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in contrasto con tali norme, che applicano direttamente un principio costituzionale, non potrebbe trovare applicazione nella provincia di Bolzano. Per ovviare a tale impossibilità, considerata l'esigenza delineata dall'articolo stesso, ho presentato questo emendamento che chiarisce la procedura da seguire per le assunzioni di cui

all'articolo al nostro esame. Confido pertanto nell'approvazione di questo mio emendamento da parte della Commissione.

MAROLI, *Relatore f.f.* Mi dispiace, ma devo esprimere parere contrario a questo subemendamento dal momento che una norma di carattere generale non può essere affrontata nel caso specifico di questo provvedimento.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

FERRARI MARTE. Non credo che l'emendamento proposto dall'onorevole Frasnelli non possa trovare accoglimento dalla Commissione in via generale, non può trovarlo perché il collega adotta l'espressione « prevalgono » sulle leggi generali. Non ci può essere una normativa che contrasti con quella generale dello Stato e le disposizioni dello statuto speciale devono trovare contemperamento nella legge generale dello Stato, pur con le specifiche condizioni in esse contenute in relazione alla situazione del Trentino-Alto Adige. Quindi io proporrei di modificare l'emendamento Frasnelli sostituendo la parola « prevalgono » con « devono trovare rispetto in rapporto alle »: in questo modo si verrebbe a stabilire un collegamento tra normativa statale e normativa regionale senza pensare che questa possa prevalere sulla prima.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferrari Marte ha presentato il seguente subemendamento al subemendamento Frasnelli all'articolo aggiuntivo 41-*octies*:

Sostituire le parole: « prevalgono sulle » *con le parole*: « devono trovare rispetto in rapporto alle ».

FRASNELLI. Desidero far rilevare al collega Marte Ferrari di aver tratto la dizione « prevalgono » da una precisa sentenza della Corte costituzionale in merito a questo problema, per cui, non avendo fatto altro che recepire una sentenza della Corte, devo insistere sulla mia dizione.

PICCINELLI. Dal momento che questo emendamento tiene conto di una sentenza espressa in materia dalla Corte costituzionale, credo che sarebbe opportuno rinviarlo alla I Commissione perché esprima su di esso il suo parere. Dopo che la I Commissione avrà espresso il parere noi potremo riesaminare il problema con maggiore attenzione.

LOMBARDO. Vorrei dare il mio contributo per evitare quello che mi sembra possa trasformarsi in un « pasticcio » giuridico. Innanzitutto devo dire che la affermazione del collega Frasnelli, secondo la quale le norme sancite dallo statuto speciale prevalgono sulle norme generali, si richiama ad un principio generale del nostro ordinamento – ricordo che gli statuti speciali, particolarmente nelle parti in cui le loro disposizioni prevalgono su quelle nazionali, hanno rilevanza costituzionale – e quindi non è assolutamente necessario che una legge ordinaria la riproponga.

Inoltre vorrei aggiungere che l'emendamento Frasnelli è perfettamente inutile per lo scopo che intende raggiungere, perché la prevalenza tra queste norme non può essere sancita ogni volta da una norma ordinaria, come in questo caso, ma deve essere sancita proprio dal rapporto intercorrente tra i due ordinamenti, quello costituzionale dello statuto speciale e quello della legge ordinaria. Dunque, a mio avviso, mentre sarebbe costituzionalmente scorretto respingere un emendamento di questo genere, non è neanche necessario che esso venga accolto dal momento che tratta di materia già disciplinata dal rapporto tra statuto speciale e ordinamento dello Stato. Quindi, a mio avviso, la cosa più corretta sarebbe che l'onorevole Frasnelli ritirasse il suo subemendamento.

PRESIDENTE. Vorrei in primo luogo osservare che la proposta dell'onorevole Piccinelli non può essere accolta poiché

abbiamo ricevuto l'invito da parte della I Commissione affari costituzionali di procedere a votazioni di principio su tutti gli articoli riguardanti tale materia.

Vorrei poi chiedere all'onorevole Frasnelli se ritiene di aderire all'invito rivoltogli dall'onorevole Lombardo di ritirare il suo subemendamento.

FRASNELLI. Sarebbe opportuno applicare la procedura suggerita dal collega Piccinelli. In ogni caso, dichiaro di insistere nel mio subemendamento.

PRESIDENTE. Ho già fatto presente che tale procedura è, a mio avviso, inapplicabile.

FERRARI MARTE. Anch'io insisto nel mio subemendamento.

LOMBARDO. Sarebbe necessario, allora, estendere questa norma speciale a tutti gli statuti che prevedono tale tipo di deroga; i rapporti tra statuti speciali e Stato sono, infatti, regolati da norme speciali.

MAROLI, *Relatore f.f.* Pur condividendo sostanzialmente le motivazioni dei colleghi proponenti, ritengo che le modifiche da essi proposte non debbano trovare posto nel provvedimento che stiamo esaminando. Per tali ragioni, mi dichiaro contrario sia al subemendamento dell'onorevole Frasnelli sia a quello del collega Marte Ferrari.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è contrario, per le ragioni esposte dal relatore, ad entrambi i subemendamenti. In altra sede si dichiara, comunque, disponibile ad un confronto tendente ad elaborare una normativa specifica in materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento dell'onorevole Marte Ferrari al subemendamento Frasnelli, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento dell'onorevole Frasnelli, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Bonalumi 41-*octies*.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole a quest'articolo aggiuntivo.

MAROLI, *Relatore f.f.* Anche il relatore lo è.

ZOPPETTI. Il gruppo comunista voterà contro l'articolo aggiuntivo Bonalumi 41-*octies* in quanto esso è quasi completamente in contrasto con le norme contenute nella legge n. 312 approvata lo scorso anno. Infatti, se da un lato dobbiamo riconoscere che la prima parte del primo comma di tale articolo tenta di dare una collocazione definitiva ai giovani assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977, siamo più critici rispetto alla seconda parte dell'articolo che prevede la copertura di tutti i posti rimasti vacanti in questi ultimi anni a causa dell'esodo dei dipendenti del ministero, in particolare di quelli appartenenti agli uffici del lavoro ed alla manodopera. Siamo contrari a tale norma in quanto ci sembra assurdo definire fin d'ora la dotazione organica senza aver dato corso ad una ristrutturazione delle qualifiche all'interno del ministero. In particolare, la deroga rispetto alla citata legge n. 312 consiste nel fatto che in tale legge si impegnava il Governo a predisporre un provvedimento per ridefinire tutta la materia riguardante gli assetti organici dei vari ministeri. Il Governo, però, non ha rispettato tale impegno, ma non per questo si può accettare che il Parlamento sia oggi chiamato ad approvare una norma che viola l'articolo 5 della legge n. 312.

Successivamente verificheremo l'opportunità di ripresentare, nella parte conclusiva, degli emendamenti, dopo aver sentito il parere della I Commissione affari

costituzionali, che su ciò è molto significativo.

Anche se quest'articolo aggiuntivo è volto alla copertura dei posti collegati all'esodo di cui alla legge n. 336 del 1970 – e ciò rappresenta già un dato positivo – esso non ci soddisfa ancora, e pertanto voteremo contro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo Bonalumi 41-*octies*.

(*È approvato*).

L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 41-*novies*.

(*Procedure accelerate dei concorsi banditi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale*).

Per la copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli organici indicati al precedente articolo 44 nonché di quelli previsti ad integrazione del comma secondo di tale articolo, il ministro per il lavoro e la previdenza sociale indice concorsi speciali su base regionale. Tali concorsi possono essere indetti contemporaneamente per le varie regioni e ciascun candidato può partecipare ad uno soltanto di essi.

L'esame per i concorsi di cui al presente articolo consiste in una prova scritta ed in un colloquio diretti ad accertare la cultura generale e le cognizioni giuridiche ed economiche, in relazione ai diversi tipi di profili professionali, necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie del personale di cui al precedente articolo 44.

Oltre a quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nelle domande di ammissione ai concorsi espletati ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso di eventuali titoli di precedenza e preferenza nella nomina.

Sulla base delle graduatorie di merito dei concorsi di cui alla presente legge, compilate dalle Commissioni esaminatrici, e sulla base dei titoli di precedenza e preferenza indicati nelle domande di ammissione, vengono compilate le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi stessi. Tali graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, immediatamente efficace.

Con i decreti che approvano le graduatorie di cui al precedente comma, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie stesse sono assegnati ad un Ufficio dell'Amministrazione del lavoro, nelle singole regioni.

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente comma sono invitati ad assumere servizio, in via provvisoria e sotto condizione di successiva nomina in prova, nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo allo scadere di venti giorni dalla data di ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Con la lettera di raccomandata di cui al comma precedente, i candidati sono, altresì, invitati a consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, la documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti per la nomina nel bando di concorso e, ove occorra, dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella domanda di ammissione.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, nel termine di cui al sesto comma del presente articolo oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al precedente comma implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al quale

la documentazione stessa è trasmessa dal funzionario che ha immesso in servizio il vincitore del concorso, possono essere regolarizzate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Gli impiegati di cui al presente articolo sono nominati in prova, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio ai sensi del presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione non possa aver corso la nomina definitiva, la assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

MAROLI, *Relatore f.f.* Questo articolo aggiuntivo tende ad ovviare ad elementi di incostituzionalità, come quelli che, riguardo al disegno di legge n. 2282, hanno bloccato quest'ultimo provvedimento presso la I Commissione affari costituzionali. Esprimo dunque parere favorevole.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è favorevole a questo articolo aggiuntivo.

FERRARI MARTE. Non ritengo sia giusto affermare che nel disegno di legge n. 2282 esistono elementi di incostituzionalità, laddove si parla dei concorsi: comunque, si tratta di una questione d'interpretazione. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo in esame, dichiaro che voterò a favore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo Bonalumi 41-*novies*.

(*È approvato*).

L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 41-*decies*.
(*Finanziamento*).

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, compresi il piano nazionale di automazione dei servizi dell'impiego e la formazione del personale dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in complessive lire 240,5 miliardi per il periodo 1981-83, viene iscritta nei capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche da istituire su proposta del Consiglio di amministrazione del dicastero medesimo.

Il Consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale elabora annualmente il programma di ammodernamento e potenziamento delle strutture e di riqualificazione del personale al 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, trasmettendolo al Parlamento entro il 31 marzo e alla Corte dei conti.

All'onere di 35,5 miliardi per l'esercizio finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario medesimo.

Per gli esercizi futuri si provvederà con legge finanziaria.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nei primi due anni di applicazione della legge, le somme non impegnate in un anno finanziario possono esserlo in quello successivo.

MAROLI, *Relatore f.f.* Sono favorevole a questo articolo aggiuntivo.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo Bonalumi 41-*decies*.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 41-*undecies*.

I contributi e i finanziamenti a qualsiasi titolo ottenuti dalla Comunità Economica Europea per l'attuazione della presente legge, compresi quelli già disposti per la formazione del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale adibiti ai nuovi servizi statali dell'impiego ed alle strutture statali centrali e periferiche dell'osservatorio del mercato del lavoro, affluiranno al Fondo per la mobilità della manodopera istituito con l'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e saranno gestiti dalla Direzione generale degli affari generali e del personale del dicastero, con le procedure stabilite per il predetto Fondo.

ZOPPETTI. Si tratta di un comma già facente parte di un altro articolo aggiuntivo, e che a suo tempo si è proposto di scorporare, perché il Governo lo presentasse come articolo aggiuntivo a sé stante.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo raccomanda l'approvazione di questo articolo aggiuntivo.

MAROLI, *Relatore f.f.* Sono favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 41-*undecies*, del Governo.

(*È approvato*).

L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 41-*duodecies*.

In attesa del disegno di legge organico per la ristrutturazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato, di concerto con il Ministro del tesoro, a unificare con uno o più decreti, entro il termine di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ruoli degli uffici del lavoro e della massima occupazione, dei collocatori, dell'Ispettorato del lavoro e dell'Amministrazione centrale, fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale dipendente.

Con il decreto ministeriale di cui al precedente comma, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, saranno istituiti, in considerazione della specificità di talune funzioni esplicate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, richiedenti una particolare specializzazione professionale e tecnica, peculiari profili professionali amministrativi e tecnici, quali quelli di consulente del mercato del lavoro, operatore promozionale, accertatore di qualifica, addetto ai servizi delle informazioni e assistente sociale.

Nella prima applicazione della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale utilizza presso le sezioni circoscrizionali il personale tecnico dell'Ispettorato del lavoro per lo svolgimento delle mansioni relative ai nuovi profili professionali di cui al comma precedente.

Con il decreto interministeriale di cui al comma decimo del presente articolo, si provvederà alla revisione delle tabelle organiche allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per adeguarle alla nuova struttura degli Uffici centrali e periferici, compresi quelli circoscrizionali, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rapportando i relativi livelli dirigenziali a quelli esistenti presso enti sottoposti alla vigilanza e controllo del dicastero medesimo ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70.

MAROLI, *Relatore f.f.* Esprimo parere favorevole all'articolo aggiuntivo in esame in quanto esso è risultato dall'accordo raggiunto nella riunione informale del Comitato ristretto.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 41-*duodecies*, al quale si sono dichiarati favorevoli il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

L'onorevole Marte Ferrari ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 41-*terdecies*:

ART. 41-*terdecies*.

Nei casi in cui l'erogazione della integrazione salariale avvenga direttamente da parte dell'INPS, l'istituto medesimo è tenuto ad effettuare la trattenuta dei contributi sindacali per i quali i lavoratori abbiano espresso autorizzazione con delega a favore di una delle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL.

Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite con accordo diretto tra i rappresentanti delle Confederazioni sindacali interessate e gli amministratori dell'INPS.

Devo far osservare come tale articolo aggiuntivo verta su una materia che è oggetto di un articolo già approvato.

MAROLI, *Relatore f.f.* Esprimo parere contrario all'articolo aggiuntivo 41-*terdecies* perché, come ha detto il presidente, è già stato approvato.

ICHINO. Chiedo all'onorevole Marte Ferrari di ritirare il suo articolo aggiuntivo anche perché credo che esso vada inserito nel titolo VII. Comunque, si tratta di materia già disciplinata attraverso un altro articolo già approvato dalla Commissione.

FERRARI MARTE. Ritiro l'articolo aggiuntivo da me presentato.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che gli articoli aggiuntivi ed i subemendamenti approvati in linea di principio questa mattina siano trasmessi alle Commissioni I e V, per il parere.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO